

Schema di decreto legislativo *“Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.”*

ART. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 è modificato come segue:
 - a) nel capoverso articolo 122, al comma 2, le parole: “125-septies” sono sostituite dalle seguenti: “125-octies”;
 - b) nel capoverso articolo 122, al comma 4, le parole: “commi 5 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5, 124-bis”.

ART. 2

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 è modificato come segue:
 - a) nel capoverso articolo 127, al comma 01, le parole: “A questi fini possono essere dettate” sono sostituite con le parole: “A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare”;
 - b) nel capoverso articolo 127-bis, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: “Le”, sono inserite le seguenti: “informazioni precontrattuali e le”.
2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 144 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3, le parole: “la rilevante inosservanza” sono sostituite dalle seguenti: “l'inosservanza”;
 - b) al comma 3-bis, le parole: “qualora esse rivestano carattere rilevante” sono soppresse;
 - c) dopo il comma 7, è inserito il seguente: “7-bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche ai componenti degli organi di gestione e controllo per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 112-bis, comma 7.”
 - d) il comma 8 è sostituito dal seguente: “Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante. Se le infrazioni previste dai commi 6 e 7 sono gravi o ripetute, la Banca d'Italia può ordinare la sospensione o cancellazione dall'elenco.”.

ART. 3

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 è modificato come segue:

- a) nel capoverso articolo 107, al comma 1, lettera a), le parole: “società di capitali” sono sostituite dalle seguenti: “società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa”;
- b) nel capoverso articolo 107, al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) i titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26”;
- c) nel capoverso articolo 109, al comma 1:
- 1) la parola: “capogruppo” è soppressa;
 - 2) la parola: “controllate” è sostituita da: “controllati”;
 - 3) la parola: “sottoposte” è sostituita da: “sottoposti”;
- d) nel capoverso articolo 111, al comma 1:
- 1) dopo la parola: “elenco,” le parole: “tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113” sono soppresse;
 - 2) dopo le parole: “società di persone” sono inserite le seguenti: “o associazioni”;
- e) nel capoverso articolo 111, al comma 2, lettera a), le parole: “società di capitali” sono sostituite dalle seguenti: “società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa”;
- f) nel capoverso articolo 111, il comma 4 è sostituito dal seguente: “In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l’attività indicata al comma 3 a condizione che i finanziamenti siano concessi a tassi non remunerativi, adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore”;
- g) nel capoverso articolo 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:
- “7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica di cui all’art. 2 del Decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.”;
- h) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 1, le parole: “ed ordinato in forma di associazione” sono soppresse;
- i) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il Ministro dell’economia e delle finanze approva lo Statuto dell’Organismo, sentita la Banca d’Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell’organo di controllo.”;
- l) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 2, le parole: “uno per cento” sono sostituite dalle parole: “cinque per mille”;
- m) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 4, le parole: “normative” sono sostituite dalle parole: “di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo”;

- n) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 5, le parole: “la Banca d’Italia, su istanza dell’Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta,” sono sostituite dalle seguenti: “l’Organismo”;
- o) nel capoverso articolo 112-bis, il comma 7 è sostituito dal seguente: “Su proposta della Banca d’Italia, il Ministro dell’economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dello stesso. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d’Italia, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti.”;
- p) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell’Organismo.”;
- q) nel capoverso articolo 112-bis, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
“8-bis. Le Autorità di vigilanza e l’Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l’espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all’Organismo l’esercizio dei poteri disciplinari nei confronti dei soggetti iscritti nell’elenco. La trasmissione di informazioni all’Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d’ufficio da parte delle Autorità di vigilanza.”;
- r) All’articolo 7, comma 1, capoverso articolo 113, l’articolo 113 è sostituito dal seguente:
“Articolo 113 (Controlli sull’elenco previsto dall’articolo 111)
1. La Banca d’Italia tiene l’elenco previsto dall’articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.
2. La Banca d’Italia può disporre, secondo la procedura indicata nell’articolo 145-bis, la cancellazione dall’elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
c) per l’inattività dell’iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d’Italia può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l’attività.
4. Quando il numero di iscritti nell’elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria, esso è costituito con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L’Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell’elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell’ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5. Per

l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operatività; la cancellazione dall'elenco potrà essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco.

5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7,8 e 9”.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Le disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non si applicano alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli, se diverse dalle società cessionarie, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi speciali relative alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli se diverse dalle società cessionarie nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che prevedano l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. A tali società si applica il comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999 n. 130, come modificato dal presente decreto.”.

b) il comma 8, è sostituito dal seguente:

“8. L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente.

“Articolo 199 (Società fiduciarie)

1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.415.

2. Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108, al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.

3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, per quanto concerne le società di cui al comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.”

ART. 5

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 è modificato come segue:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative nonché, per l'elenco previsto all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 112 – bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al più tardi entro il 31 dicembre 2011. Ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo così costituito provvede all'approvazione del suo statuto, alla definizione dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all'art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 30 giugno 2013. Decorso tale termine, l'Organismo è sciolto e ricostituito secondo le disposizioni dell'art. 112-bis vigente.”;
 - b) al comma 7 sono in fine aggiunte le seguenti parole: “Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione”;
 - c) All'articolo 10, al comma 8, le parole “9, commi 1, 2, 4, 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4 all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 previgente.”;
 - d) dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti:

“8-ter. L'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell'elenco.

8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”;
 - e) All'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10–bis. La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attività ai sensi dell'articolo 112, comma 7, come modificato dal presente decreto”.

ART. 6

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 è modificato come segue:

a) nel capoverso articolo 128-quater:

- al comma 1, le parole “o istituti di moneta elettronica” sono sostituite dalle seguenti “, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane”;
- il comma 3 è soppresso;
- il comma 8 è soppresso;

b) nel capoverso articolo 128-quinquies:

- al comma 1, è soppressa la lettera d);
- dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.”;
- al comma 2, le parole “al comma 1” sono sostituite con le seguenti “ai commi 1 e 1-bis.”;

c) nel capoverso articolo 128-septies:

- al comma 1 è soppressa la lettera f);
- al comma 1-bis , le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 1-ter”;
- dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “1-ter. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.”;

d) nel capoverso articolo 128-octies, comma 2:

- dopo le parole: “mediatori creditizi” sono inserite le seguenti: “sono persone fisiche e”;
- dopo la parola: “soggetti” è inserita la seguente: “iscritti”;

e) nel capoverso articolo 128-undecies:

- al comma 1 le parole: “ed ordinato in forma di associazione” sono soppresse;
- il comma 2 è sostituito dal seguente: “I primi componenti dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo.”;

f) nel capoverso articolo 128-duodecies:

- al comma 3, lettera b), sono inserite le parole: “salvo comprovati motivi”;
- il comma 6 è abrogato;

g) nel capoverso 128-terdecies il comma 3 è sostituito dal seguente: “Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano

l'attività dello stesso. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.”.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 è modificato come segue:
 - a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “d) la pubblicità o la promozione di finanziamenti o servizi di pagamento, in cui il soggetto incaricato dall'intermediario si limita a fornire al potenziale cliente, senza corrispettivo a carico di quest'ultimo, informazioni sul prodotto offerto dall'intermediario senza consegnare in nessun caso documentazione che, se firmata, sia vincolante e qualificabile come proposta contrattuale. L'intermediario assicura il rispetto della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e risponde per i danni cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dalla presente lettera.”;
 - b) al comma 2 le parole “istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica” sono sostituite dalle seguenti “soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento” e le parole “, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito” sono eliminate;
 - c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: “3. L'esercizio di agenzia in attività finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all'art. 1742 del codice civile. L'Organismo previsto dall'articolo 128 – undecies individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza.”.

ART. 8

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo le parole “comma 1” sono inserite le seguenti: “e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Si applica il comma 3.”.

ART. 9

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al comma 1, sono eliminate le parole “comma 1” .

ART. 10

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“5. L’attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, senza che sia richiesto il superamento di un apposito esame, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L’esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli

6. L’attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 né di consulenza finanziaria prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. L’attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, senza che sia richiesto il superamento di un apposito esame, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L’esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli.

8. L’attività di mediazione creditizia non è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

9. Le disposizioni dei commi 5 e 7 non si applicano nei confronti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che promuovano e concludano contratti di finanziamento destinati al pagamento di polizze assicurative dagli stessi collocate, purché tali finanziamenti, individuati dalla Banca d’Italia sentito l’Isvap, siano previsti da apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari.

10. L’Organismo previsto dall’articolo 128 – undecies concorda forme di collaborazione e di scambio di informazioni con i soggetti incaricati della tenuta del registro e degli albi indicati ai commi 5 e 7 al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti.

11. Ai fini del presente decreto legislativo [e del Titolo VI-bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385] per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile.”

ART. 11

(Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. L’articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è modificato come segue:
 - a) al comma 1, le parole “da tre a cinque” sono sostituite da “da tre a sei”;
 - b) al comma 2 aggiungere dopo il primo paragrafo, il seguente: “Il voto del presidente prevale in caso di parità nella votazione dei componenti l’Organismo.”

ART. 12

(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. L’articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 è modificato come segue:

a) al comma 1:

- la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) verifica il rispetto delle disposizioni applicabili agli iscritti”;
- alla lettera h) le parole: “collaboratori o lavoratori autonomi” sono sostituite dalle seguenti: “e collaboratori”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Al fine di assicurare l’efficacia dell’azione ed evitare duplicazioni nei controlli l’Organismo stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare le ispezioni di cui al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231.”.

ART. 13

(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. Al comma 5 dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, le parole “, lettera d)” sono sostituite da “bis” e le parole “, lettera f)” sono sostituite da “ter”.

ART. 14

(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. L’articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 è modificato come segue:

a) al comma 4, le parole: “Costituito l’Organismo,” sono sostituite dalle seguenti: “Al termine del periodo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, ultima frase,”;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 128 quater, l’agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Il recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non dà diritto all’indennità di cui all’art. 1751 c.c. né al risarcimento degli eventuali danni.

4 ter. L’Organismo si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell’elenco. Tale data, comunque non successiva al 31 dicembre 2011, è comunicata alla Banca d’Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”.

ART. 15

(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. Il comma 1 dell’articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, è sostituito dal seguente:

“1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’articolo 11, comma 1, la lettera l) è soppressa ed è inserita dopo la lettera m) la seguente: «m-bis) le società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;
- b) all’articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: «di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

- c) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del TUB d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB»;
- d) all'articolo 15, il comma 4 è sostituito dal seguente: “gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro”;
- e) all'articolo 36, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4”.
- f) all'articolo 40, comma 1, le parole: «dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o)» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per le lettere h) e i)»;
- g) all'articolo 42, comma 3, è aggiunto alla fine il seguente periodo: “La segnalazione di operazione sospetta è inviata direttamente alla UIF dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b), limitatamente agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b) del CAP, e lettera c) nel caso in cui un intermediario di riferimento non sia a priori individuabile. La segnalazione è inviata alla UIF dagli agenti di cui all'art. 128-quater, comma 7, del TUB direttamente ovvero per il tramite del punto di contatto centrale eventualmente insediato in Italia dall'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitario.”;
- l) all'art. 53, comma 1, le parole “intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 11, comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previe intese” sono sostituite dalle seguenti “intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c-bis), m), m-bis) e di cui al combinato disposto delle lettere c-bis) e n) del medesimo comma, possono essere eseguiti, previa intesa”;
- m) all'articolo 56, comma 1, le parole “lettere a), b) e c)” sono sostituite dalle parole “lettera a) e c)”;
- n) all'articolo 56, comma 2, le parole “L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettere m) e m-bis), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto” sono sostituite dalle seguenti parole “Gli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113, comma 4, e 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, anche sulla base degli esiti dei controlli indicati nell'art. 53, comma 2”.
- o) Nei casi indicati nel periodo precedente, nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i procedimenti di cancellazione sono attivati dalla Banca d'Italia fino alla costituzione dell'Organismo”.
- p) all'articolo 56, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: “6. Per i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera i), e comma 2, lettere a) e c), la sanzione prevista dal comma 1 è irrogata, con proprio decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
- q) All'articolo 58 il comma 4 è abrogato.
- r) All'articolo 60, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: ”2 bis. Avverso il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, emesso per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57 e dall'articolo 58, commi 5, 6 e 7, l'opposizione proposta ai sensi degli

articoli 22 e 22 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni è devoluta alla competenza inderogabile del tribunale di Roma.”

s) All'articolo 63 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

“6 bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole “ 11 membri”, sono sostituite dalle parole “14 membri.

6ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 dopo le parole “Ministro degli affari esteri,” sono inserite le parole “dal Ministro dello sviluppo economico”, e le parole “e dall'Ufficio italiano dei cambi” sono sostituite dalle parole “dall'Unità di informazione finanziaria e dall'Agenzia delle dogane”.

6 quater: “Agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole “Ufficio italiano dei cambi” sono sostituite dalle parole “Unità di informazione finanziaria”.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141)

1. All'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

“5. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi che configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.”.

Art. 17

(Modifiche alla legge 15 luglio 2009, n. 94)

1. All'articolo 1, comma 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, la parola “copia” è sostituita dalle seguenti: “i dati”;

b) Al secondo periodo, le parole “Il documento è conservato” sono sostituite dalle seguenti: “I dati sono conservati”;

c) All'ultimo periodo, le parole “Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato” sono sostituite con le seguenti: “La mancata trasmissione dei dati identificativi è sanzionata”;